



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 08

Roma, 23 Febbraio 2026



SIAP-ANFP: DIFENDERE LO STATUS CIVILE DELLA POLIZIA È UNA GARANZIA PER LA DEMOCRAZIA

La Polizia di Stato, ricordano SIAP e ANFP, è un'amministrazione civile a ordinamento speciale e svolge funzioni di pubblica sicurezza che richiedono imparzialità, equilibrio e tutela dei diritti democratici. Proprio per questo, il suo status civile deve essere pienamente rispettato. Le due organizzazioni chiedono al Governo di garantire che competenze, funzioni e modelli organizzativi della Polizia di Stato non subiscano interferenze, sovrapposizioni o condizionamenti da parte delle amministrazioni militari. Sicurezza interna e difesa, sottolineano, sono ambiti diversi che devono restare distinti e reciprocamente rispettati. Un indebolimento di questo principio, avvertono, rischierebbe di compromettere l'efficacia dell'azione di sicurezza e l'equilibrio istituzionale. Per questo SIAP e ANFP sollecitano un confronto chiaro sui ruoli e, in mancanza di risposte adeguate, si riservano iniziative a tutela del personale e dei dirigenti della Polizia. La conclusione ribadisce una richiesta storica: separare il comparto Sicurezza dal comparto Difesa, per preservare identità, funzioni e autonomia della Polizia di Stato.

CLICCA QUI

Sommario:

SIAP-ANFP: DIFENDERE LO STATUS CIVILE DELLA POLIZIA È UNA GARANZIA PER LA DEMOCRAZIA 1

Siap e Anfp: equilibrio tra Difesa e Polizia per una sicurezza completa 2

Corte di Cassazione: Liceità delle registrazioni di conversazioni in ambito lavorativo 3

La riabilitazione disciplinare: un istituto dimenticato nella Polizia di Stato 4

Consiglio dei Ministri del 18/02/26: le principali decisioni del Governo 4

Rinnovo CCNL per il Comparto Sicurezza-Difesa triennio 2025/2027 - Convocazione incontri tecnici per i giorni 4 e 5 marzo 2026 5

Convocazione alla prova orale 1500 allievi vice ispettori della 5

COMUNICAZIONI INTERNE 6

è OFF LINE il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

SIAP
CONVENZIONI

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP



“Siap e Anfp: equilibrio tra Difesa e Polizia per una sicurezza completa”

Il Siap e l'Anfp seguono con attenzione il confronto sulla riforma dello strumento militare e riconoscono la necessità di aggiornare la Difesa ai nuovi scenari internazionali. Allo stesso tempo, sottolineano che un intervento così ampio non può prescindere da un investimento parallelo e stabile sulla sicurezza interna, affidata principalmente alle Forze di Polizia a ordinamento civile. Secondo le due organizzazioni, attività come or-

dine pubblico, prevenzione, controllo del territorio e gestione delle tensioni sociali richiedono competenze specifiche, formazione adeguata, personale sufficiente e mezzi moderni, basati su logiche diverse da quelle militari. Concentrare risorse soprattutto sul settore militare rischierebbe di accentuare le criticità già presenti nella sicurezza interna, aumentando il carico sulle forze di polizia. La tutela dei cittadini – affermano Tiani e Letizia – si fonda su un equilibrio: una Difesa efficace deve procedere insieme a polizie pienamente messe nelle condizioni di operare. Investire solo sulla sicurezza esterna, senza rafforzare quella interna, significherebbe creare una protezione incompleta.

[CLICCA QUI](#)

Corte di Cassazione: Liceità delle registrazioni di conversazioni in ambito lavorativo.

In riferimento ai quesiti pervenuti circa la possibilità di registrare conversazioni tra colleghi o con superiori, si ritiene opportuno fornire un chiarimento alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione. La giurisprudenza conferma che la registrazione di una conversazione alla quale il lavoratore partecipa non è, di per sé, vietata dal nostro ordinamento. Tuttavia, in ambito lavorativo tale facoltà incontra limiti stringenti, connessi ai doveri di correttezza, lealtà e rispetto della riservatezza altrui. Le decisioni della Corte di Cassazione n. 20487 del 21 luglio 2025 e n. 5844 del 5 marzo 2025, pur riferite a casi differenti, tracciano un principio univoco: **la registrazione occulta è lecita esclusivamente quando costituisce uno strumento strettamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa**, ai sensi dell'art. 24 del Codice della privacy, tuttora applicabile anche dopo l'adeguamento al GDPR. In particolare è **stata ritenuta illecita** la registrazione effettuata in assenza di una controversia in atto o di una sua plausibile imminenza, e priva di un collegamento concreto con esigenze difensive. In tali circostanze, la condotta integra una violazione degli obblighi di correttezza e lealtà. **È stata invece ritenuta lecita** la registrazione finalizzata a raccogliere elementi probatori indispensabili per tutelare un

proprio diritto, anche nella fase preparatoria che precede l'instaurazione di un giudizio, quando non siano disponibili strumenti meno invasivi. Ne consegue che **la registrazione clandestina non può essere utilizzata come mezzo esplorativo o precauzionale**, né può essere giustificata da timori generici o ipotetici. Essa è ammissibile solo in presenza di una reale, concreta e attuale necessità di difesa, e quando rappresenti l'unica modalità per acquisire prove utili alla tutela dei propri diritti. La Cassazione, ancora una volta, ricorda che il diritto di difesa è un presidio costituzionale, ma



non può trasformarsi in un lasciapassare per comportamenti indiscriminati. La tutela della privacy e quella dei diritti individuali non sono in conflitto: convivono, purché si rispetti il criterio della stretta indispensabilità.

La riabilitazione disciplinare: un istituto dimenticato nella Polizia di Stato

Nel vasto e spesso immobile panorama del pubblico impiego italiano, esiste un frammento normativo che oggi appare quasi come un reperto di civiltà amministrativa: l'art. 87 del D.P.R. 3/1957. Una norma pensata per un'amministrazione statale che non esiste più, ma che aveva intuito qualcosa che oggi definiremmo modernità organizzativa. Prevedeva che, dopo due anni di servizio eccellente, gli effetti di una sanzione disciplinare potessero essere neutralizzati. Non cancellati, non rimossi, ma superati grazie a un comportamento professionale dimostrato sul campo. Era un'idea semplice e rivoluzionaria: la disciplina non come marchio indelebile, ma come strumento educativo. L'errore non come condanna, ma come punto di partenza per un percorso di crescita. Una concezione che oggi, paradossalmente, sembra più avanzata di molte riforme contemporanee. Eppure, proprio dove ci si aspetterebbe una cultura del merito più solida – nella Polizia di Stato – questo principio è completamente assente. Il D.P.R. 737/1981, che regola la disciplina del personale, conserva un'impostazione rigidamente punitiva. La sanzione resta agli atti, i suoi effetti si estinguono solo col passare del tempo, e nessun comportamento successivo può modificarne il peso formale. Non esiste un istituto di riabilitazione, non esiste un percorso che premi chi dimostra di aver imparato dall'errore. Il risultato è un sistema che rischia di essere più attento alla memoria dell'errore che alla valorizzazione del cambiamento. Un sistema che, paradossalmente, può scoraggiare proprio quei comportamenti virtuosi che dovrebbe incentivare. Perché impegnarsi a dimostrare di essere migliorati, se nessun miglioramento potrà mai incidere sulla propria carriera? Il confronto internazionale rende questa rigidità ancora più evidente. **Nel Regno Unito**, le forze di polizia adottano strumenti come il *Reflective Practice Review Process*, che trasforma l'errore in un percorso di apprendimento e riduce l'impatto disciplinare quando il dipendente dimostra un miglioramento sostanziale. **In Francia**, la *Police Nationale* e la *Gendarmerie* prevedono meccanismi di attenuazione degli effetti disciplinari dopo un periodo di condotta irreprensibile. **In Germania**, molti *Länder* consentono la rimozione o la mitigazione delle sanzioni minori dopo un periodo di servizio positivo. **Negli Stati Uniti**, è diffusa la pratica del *record sealing* per le infrazioni meno gravi, soprattutto quando il dipendente ha completato programmi di formazione correttiva. Non si tratta d'indulgenza. Si tratta di efficienza, di gestione del capitale umano, di capacità di distinguere tra un errore episodico e un comportamento strutturalmente inadeguato. Le polizie moderne non rinunciano alla disciplina bensì la rendono intelligente. La Polizia di Stato, invece, continua a muoversi dentro un modello che non prevede la possibilità di riconoscere il cambiamento. Un modello che sembra temere la riabilitazione come se fosse una minaccia all'autorità, quando in realtà è uno strumento di responsabilizzazione. Perché chiedere ai propri uomini rigore, professionalità, maturità, se poi l'ordinamento non è in grado di riconoscere chi dimostra di aver fatto un salto di qualità? La questione non è tecnica ma culturale. È l'idea stessa di disciplina che andrebbe ripensata: non come archivio immobile di colpe, ma come percorso che può condurre a una professionalità più solida. L'art. 87 del 1957, con la sua apparente ingenuità, ricordava una verità semplice: un'amministrazione che non sa riconoscere il cambiamento dei propri uomini è un'amministrazione che rinuncia a migliorare se stessa. Abbiamo già affrontato quest'argomento, con il SIAPInform@ numero 17,



ricordando la sentenza TAR Puglia n. 1236/2024. Tale pronuncia affronta il tema della riabilitazione disciplinare ex art. 87 D.P.R. 3/1957, accogliendo il ricorso di un Assistente Capo della Polizia di Stato contro il rigetto della sua istanza. Il dipendente era stato sanzionato nel 2016 per fatti del 2012, poi giudicati penalmente non punibili per particolare tenuità. Nel 2019 aveva chiesto la riabilitazione, supportata da rapporti informativi "ottimi" e assenza di recidive, ma l'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo troppo grave il comportamento originario e troppo breve il tempo trascorso.

Il TAR ha annullato il provvedimento per tre motivi principali:

1. **Carenza istruttoria e motivazionale**, poiché non erano stati considerati elementi favorevoli decisivi (valutazioni positive, pareri interni, sentenza penale, lungo tempo trascorso).
2. **Errata interpretazione dell'art. 87**, che prevede un termine minimo di due anni non ampliabile discrezionalmente.
3. **Eccesso di potere**, per difetto di proporzionalità e logicità, dato il comportamento successivo impeccabile e la minima offensività del fatto.

La sentenza ha ribadito che la discrezionalità amministrativa deve essere esercitata in modo motivato, proporzionato e rispettoso della funzione rieducativa della sanzione. Si conferma così il principio della "seconda chance", secondo cui il dipendente va valutato anche alla luce della condotta successiva e del percorso professionale maturato nel tempo. Forse è arrivato il momento di chiedersi se la Polizia di Stato non meriti un sistema disciplinare più moderno, più razionale, più capace di distinguere tra chi sbaglia e resta fermo e chi sbaglia e cresce. Perché in generale la sicurezza di un Paese non si costruisce solo con la memoria degli errori, ma con la capacità di valorizzare chi dimostra, giorno dopo giorno, di essere migliore di ieri.

[CLICCA QUI](#)

Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026: le principali decisioni del Governo

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 18 febbraio 2026, nel tardo pomeriggio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Giorgia Meloni. Durante la seduta, il Governo ha approvato una serie di interventi significativi, rivolti sia al sostegno delle famiglie sia al riordino di importanti ambiti normativi. Una delle decisioni più rilevanti riguarda l'introduzione di nuovi aiuti per alleggerire il peso delle bollette elettriche. Per 2,7 milioni di famiglie considerate vulnerabili, già destinatarie del bonus sociale, è stato previsto un contributo aggiuntivo di 115 euro all'anno, che si somma ai 200 euro già riconosciuti, portando il beneficio complessivo a 315 euro annui, una cifra che copre circa la metà del costo medio dell'energia elettrica. Parallelamente, è stato introdotto un nuovo sostegno destinato a 4,5 milioni di nuclei con un ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali: per loro è previsto un contributo fino a 60 euro, erogato su base volontaria dalle aziende fornitrici di energia per compensare le spese del primo bimestre utile dell'anno. Le imprese che aderiranno riceveranno un'attestazione utilizzabile anche per finalità promozionali. Nel corso della riunione è stato inoltre approvato il decreto legislativo che introduce il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Si tratta di un lavoro di riordino e sistematizzazione che raccoglie in un unico corpus normativo la disciplina vigente, abrogando le norme superate o non più



coerenti. Il testo, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, integra il TUIR del 1986 con tutte le modifiche intervenute nel corso degli anni, offrendo un quadro più chiaro, coordinato e aggiornato della normativa fiscale. Un altro provvedimento rilevante riguarda l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il Governo ha approvato una serie di modifiche al decreto istitutivo del 2024, con l'obiettivo di precisarne le competenze, rafforzarne le funzioni e adeguarne la struttura organizzativa. Le novità chiariscono il ruolo del Garante come presidio di tutela contro sfruttamento, violenze e abusi, prevedono la possibilità di collaborare con organismi europei e istituzioni specializzate, attribuiscono il potere di visitare e monitorare strutture sanitarie e assistenziali e consolidano la funzione di indirizzo dell'Autorità. È stato inoltre introdotto l'obbligo di acquisire il parere del Garante, obbligatorio ma non vincolante, su regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale che incidono direttamente sui diritti delle persone con disabilità. La seduta si è terminata con alcune deliberazioni in materia di nomine. Su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stata confermata la permanenza in posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza Gaspare Caliendo ed è stata disposta la nomina a dirigente generale della Polizia di Stato della dirigente superiore Elisabetta Mancini. Su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è stato nominato dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria Augusto Zaccariello, già dirigente superiore del Corpo.

[CLICCA QUI](#)

Rinnovo CCNL per il Comparto Sicurezza - Difesa triennio 2025-2027 - Convocazione incontri tecnici per i giorni 4 e 5 marzo 2026.

Per la prosecuzione delle procedure negoziali, sono convocati i seguenti incontri in sede tecnica per i giorni 4 e 5 marzo 2026 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, Palazzo Vidoni, Sala Tarantelli: della



- mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 10:30 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile; - mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 15:30 per le Forze di Polizia ad ordinamento militare; giovedì 5 marzo 2026 alle ore 10:30 per le Forze Armate.

[CLICCA QUI](#)

Convocazione alla prova orale 1500 allievi vice ispettore della Polizia.

Il personale della Polizia di Stato che ha superato le prove fisiche e attitudinali del concorso per 1500 allievi vice ispettori e che rientra nella riserva dei posti sarà convocato a Roma per sostenere la prova orale, secondo quanto indicato sul sito istituzionale. Ai dipendenti spetta il normale trattamento economico di missione, salvo che Roma sia raggiungibile dalla sede di servizio in meno di novanta minuti con mezzi pubblici, caso in cui si applica la disciplina prevista dalla legge 417/1978. Poiché nella capitale non sono disponibili alloggi dell'Amministrazione, il personale potrà usufruire di vitto e alloggio presso strutture private; su richiesta, può essere autorizzato anche il trattamento forfet-



SIAPInform@08

del 23 Febbraio 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Sede: Via Angelo Bagoni, 78

00153 ROMA

info@siap-polizia.it

0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale

di Roma

n. 277 del 20 luglio 2005

tario previsto dal DPR 170/2007, se ne ricorrono i presupposti. È ammesso l'uso dell'aereo quando risulti più conveniente per l'Amministrazione.

Il diritto al rimborso decade se il dipendente non si presenta alla prova senza un valido motivo. La presenza dovrà essere certificata con apposita dichiarazione da allegare alla documentazione della trasferta.. La comunicazione sarà consultabile sui siti doppiavela.poliziadistato.it e dv.poliziadistato.it.

CLICCA QUI


Siamo su tutti i
social


Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI